

**Decreto esecutivo**  
**concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale**  
 (del 15 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- il decreto legislativo concernente la costituzione di un fondo di fr. 2'000'000.– per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale ed altri progetti del 14 dicembre 2015,
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Generalità**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione del fondo di fr. 2'000'000.– costituito per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale, e segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi.

**Definizioni**

**Art. 2** Fanno stato le seguenti definizioni:

- a) Piano di mobilità aziendale  
 Il Piano di mobilità aziendale (in seguito PMAz) definisce le possibilità di trasporto a disposizione dei dipendenti per ridurre gli spostamenti in automobile con un solo occupante. Può essere elaborato per singola azienda o per più aziende situate in un determinato comparto. Fanno stato le indicazioni contenute nelle «Linee guida per l'allestimento dei Piani di mobilità aziendale».<sup>1</sup>
- b) Ente promotore  
 L'ente promotore, costituito da uno o più soggetti giuridici, si fa carico della realizzazione di un PMAz e dell'applicazione delle misure all'interno di un comparto territoriale definito.
- c) Car pooling  
 Il car pooling è la condivisione dell'automobile fra più persone per una parte del tragitto.<sup>2</sup>
- d) Navetta aziendale  
 La navetta aziendale è un servizio di trasporto collettivo messo a disposizione dall'azienda o da terzi per il trasporto dei collaboratori da una o più aree di raccolta all'azienda e viceversa.
- e) Avviamento del servizio di car pooling e navette aziendali  
 L'avviamento del servizio comprende l'analisi origine/destinazione (O/D), gli incontri con i dipendenti, l'identificazione di posteggi intermedi o fermate nonché il supporto all'azienda per altre attività di avvio.
- f) Box per bici  
 Un box per bici è una struttura, dotata di sistema di chiusura antifurto e di protezione dalle intemperie, per il posteggio di una singola bicicletta.<sup>3</sup>

Capitolo secondo  
**Autorità competente e procedura**

**Sezione della mobilità**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'esecuzione del presente decreto è di competenza della Sezione della mobilità (in seguito SM).

<sup>2</sup>In particolare essa esamina le domande di ottenimento di contributo, istruisce le relative pratiche, prende le decisioni e provvede all'informazione verso l'esterno.

<sup>3</sup>La SM può avvalersi della consulenza di enti e specialisti esterni.

<sup>1</sup> Lett. modificata dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>2</sup> Lett. modificata dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>3</sup> Lett. introdotta dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>4</sup>La SM può finanziare studi e progetti a favore della mobilità aziendale.<sup>4</sup>

#### Procedura

**Art. 4** <sup>1</sup>Le domande di ottenimento del contributo devono essere presentate alla SM mediante il modulo ufficiale, indicando, limitatamente alle domande riferite all'implementazione di misure, il numero di viaggi annui in automobile che si prevede che non verranno più effettuati ed eventuali ulteriori informazioni quali:

- lo stato di fatto (numero di dipendenti; mezzi, tipo e abitudini di spostamento dei dipendenti; numero di posteggi esistenti);
- il numero di posteggi che vengono eliminati;
- le possibilità di trasporto in alternativa all'automobile con un solo occupante;
- le eventuali altre misure;
- la modalità per la gestione delle misure;
- i costi e la tempistica di realizzazione.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>La priorità per la valutazione e l'evasione delle domande di contributo è determinata dalla data d'inoltro della domanda.

<sup>3</sup>La SM è autorizzata a richiedere in ogni tempo, direttamente all'istante oppure a terzi, informazioni in relazione al contributo o all'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi realizzati.

<sup>4</sup>I beneficiari dei contributi devono mettere a disposizione della SM le informazioni relative alle infrastrutture e ai servizi realizzati, nonché consentire il monitoraggio degli stessi.

<sup>5</sup>La SM è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici e l'ubicazione delle infrastrutture e dei servizi per cui sono stati versati contributi finanziari.

### Capitolo terzo

#### Condizioni e ammontare dei contributi

##### Condizioni generali

**Art. 5** <sup>1</sup>Per l'ottenimento del contributo devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la misura garantisce una effettiva riduzione degli spostamenti con l'automobile utilizzata singolarmente;
- b) l'ente promotore del progetto offre garanzie di operatività a lungo termine.<sup>6</sup>

<sup>2</sup>In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, non possono essere attribuiti contributi per infrastrutture e servizi realizzati o acquistati prima della decisione.

<sup>3</sup>L'autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.

<sup>4</sup>Per l'ottenimento dei contributi di cui al presente decreto deve essere raggiunto un importo minimo di fr. 1'000.– di contributo per ogni richiesta.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Ogni beneficiario può ricevere complessivamente, cumulando i contributi previsti nel presente decreto, al massimo un importo di fr. 100'000.–.<sup>8</sup>

##### Decadenza del contributo

**Art. 6<sup>9</sup>** Il diritto al contributo decade se entro 24 mesi dalla decisione il beneficiario non richiede per iscritto alla SM il versamento del contributo. Dietro motivata richiesta, la SM può prorogare tale termine.

##### Parametri per il contributo e modalità di pagamento

**Art. 7** <sup>1</sup>Il contributo è concesso al netto di eventuali contributi di terzi secondo i seguenti parametri:

- a) Piano di mobilità aziendale, per l'allestimento o l'aggiornamento:  
contributo pari al 50% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 5'000.–.
- b) Piano di mobilità aziendale di comparto, per l'allestimento o l'aggiornamento:  
contributo dal 50% all'80% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 50'000.–.
- c) Biciclette aziendali:
  - realizzazione di posteggi per biciclette: fr. 500.–/posto bici coperto con sistema di posteggio; fr. 1'000.–/box per bici.

---

<sup>4</sup> Cpv. introdotto dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>7</sup> Cpv. introdotto dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>8</sup> Cpv. introdotto dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>9</sup> Art. modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

- acquisto di biciclette: contributo pari al 50% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 500.–/bicicletta convenzionale rispettivamente di fr. 1'500.–/bicicletta elettrica.
- d) Car pooling, per l'avviamento del servizio in base al numero totale di dipendenti dell'azienda (fa stato la sede oggetto del servizio):  
fr. 10.–/dipendente.
- e) Navetta aziendale:
  1. Per l'avviamento del servizio in base al numero totale di dipendenti dell'azienda (fa stato la sede oggetto del servizio):  
fr. 40.–/dipendente.
  2. Per l'acquisto di veicoli:
    - automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): contributo pari al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 8'000.–;
    - furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 3,50 t): contributo pari al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 10'000.–;
    - autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): contributo pari al 40% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 100'000.–.
  3. Per l'avviamento di contratti di leasing per veicoli nuovi:
    - automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): fr. 4'000.– (importo forfetario);
    - furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 3,50 t): fr. 5'000.– (importo forfetario);
    - autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): fr. 25'000.– per autobus con 38 posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente, rispettivamente fr. 50'000.– per autobus con oltre 38 posti a sedere, compreso quello del conducente (importi forfetari).<sup>10</sup>
- f) Infrastruttura per l'attuazione delle misure in favore della mobilità aziendale: il contributo è stabilito in base all'efficacia del progetto, ritenuto un massimo del 50% della spesa computabile. Fra le misure finanziabili si segnalano in particolare le infrastrutture a favore di:
  - primo ed ultimo chilometro, ad esclusione delle misure di competenza comunale;
  - infrastruttura aziendale per il telelavoro;
  - sistemi per videoconferenza.

<sup>2</sup>Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla SM.

<sup>3</sup>...<sup>11</sup>

<sup>4</sup>Il pagamento avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi.

<sup>5</sup>I contributi sono versati unicamente per acquisti o prestazioni presso imprese o rivenditori con domicilio o sede in Svizzera.<sup>12</sup>

### Restituzione del contributo

**Art. 8<sup>13</sup>** Il contributo di cui all'art. 7 deve essere rimborsato integralmente qualora entro un anno dal pagamento la misura di mobilità aziendale sia stata soppressa.

### Contravvenzioni

**Art. 9** La SM è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 21 della legge sui sussidi cantonali.

## Capitolo quarto Disposizioni finali

### Disponibilità finanziaria

**Art. 10<sup>14</sup>** Il contributo è subordinato alla disponibilità del fondo.

### Entrata in vigore

**Art. 11** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Cpv. modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>11</sup> Cpv. abrogato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>12</sup> Cpv. introdotto dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>13</sup> Art. modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>14</sup> Art. modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 13.7.2018 - BU 2018, 295.

<sup>15</sup> Entrata in vigore: 22 marzo 2016 - BU 2016, 165.

**753.110**

Publicato nel BU **2016**, 165.